

Fisco

Incentivi fiscali

Start-up innovative: tutti i limiti del nuovo regime fiscale agevolato

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, di Daria Pastorizia - Avvocato - Loconte & Partners

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 30 gennaio 2014, diventa operativo il trampolino fiscale per le start-up innovative. La misura, però, contiene disposizioni molto selettive e dettagliate che rischiano di comprometterne l'applicazione ad ampio raggio.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014, n. 66 del decreto interministeriale 30 gennaio 2014 segna finalmente l'entrata in vigore del regime agevolativo previsto in attuazione dall'art. 29 del decreto Crescita 2.0. La misura di favore premia con importanti incentivi fiscali le aziende e i privati che, direttamente o indirettamente, investono in start-up innovative negli **anni d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016**.

Agli investitori, infatti, sono riconosciute **detrazioni IRPEF** dall'imposta lorda dal 19% al 25% delle somme investite e **deduzioni dal reddito complessivo d'impresa** dal 20% al 27% dell'investimento effettuato. Ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, invece, spetta una **detrazione in misura proporzionale** alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

La disciplina contenuta nel decreto attuativo, sebbene composta da soli 7 articoli, appare però **molto selettiva** nell'individuare i **potenziali beneficiari** degli incentivi e gli **investimenti agevolabili**, con il rischio concreto di ridurre seriamente l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina di favore.

Rilevanti limitazioni emergono anche con riferimento alla **rilevanza degli investimenti** e alla disciplina delle **deduzioni e detrazioni eccedenti**. Numerosi adempimenti, inoltre, vengono posti quali condizioni indispensabili per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale e risultano moltiplicate, rispetto alla formulazione dell'art. 29, le ipotesi di decadenza dal beneficio.

Limiti soggettivi e oggettivi di applicazione

L'art. 2, comma 3, del decreto attuativo chiarisce nel dettaglio quali categorie di soggetti restano esclusi dall'applicazione dalla nuova disciplina di favore.

Tra le **esclusioni soggettive** la misura prevede:

- (comma 3, lettera a) il caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (**OICR**) e società, direttamente o indirettamente, a **partecipazione pubblica**;
- (comma 3, lettera b) il caso di investimenti in start-up innovative che si qualificano (a) come **imprese in difficoltà**, come identificate dalla comunicazione della Commissione europea n. 2004/C 244/02, ovvero (b) come **imprese del settore della costruzione navale** e dei settori del **carbone**

e dell'**acciaio**;

- (comma 3, lettera c) le start-up innovative e gli incubatori certificati, nonché gli **OICR** e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- (comma 3, lettera d) il caso di investimento effettuato per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative qualora, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, detengano partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30%.

Il decreto attuativo prevede, inoltre, **rigide limitazioni** anche in ordine all'individuazione degli **"investimenti" agevolabili**, delimitando così l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di favore, non particolarmente definito nell'art. 29 del decreto Sviluppo-*bis*.

L'art. 3 della misura ora prevede che i benefici fiscali si applicano solo:

- ai **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva di sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- alla **conversione di obbligazioni convertibili** in azioni o quote di nuova emissione;
- agli **investimenti in quote degli OICR**;
- alla **compensazione** dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Margini di rilevanza degli investimenti agevolabili

La normativa di attuazione chiarisce entro quali confini gli investimenti agevolabili assumono **rilevanza rispetto ai periodi d'imposta**: mentre i conferimenti derivanti da conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione, per tutti gli altri conferimenti la rilevanza è riconducibile al **periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo** o della deliberazione di aumento del capitale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481 c.c..

Non solo.

La normativa precisa che per essere ammessi alle agevolazioni è indispensabile che l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up in ogni periodo d'imposta agevolato non superi **2.500.000 euro**.

La disciplina di dettaglio chiarisce, inoltre, i limiti entro i quali gli investimenti agevolabili assumono **rilevanza ai fini delle detrazioni e delle deduzioni**:

- per i **sogetti passivi IRPEF**, l'investimento agevolabile, sul quale calcolare la detrazione, non può essere superiore a **500.000 euro** per ciascun periodo d'imposta e, pertanto, il **risparmio d'imposta massimo** che può essere assicurato al conferente **per ciascun anno** è pari a **95.000 euro**;

- per i **sogetti passivi IRES** il massimale di investimento agevolabile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, la soglia di **1.800.000 euro**, con la conseguenza che, in considerazione dell'aliquota IRES del 27,5%, il risparmio d'imposta è quantificabile in un massimo di **99.000 euro annui**.

Confini alla disciplina delle eccedenze

Particolare attenzione è dedicata dal decreto interministeriale alla disciplina delle eccedenze.

Nulla questio per le detrazioni superiori all'imposta lorda dei soggetti IRPEF e le deduzioni superiori al reddito complessivo dichiarato dai soggetti passivi IRES, le cui eccedenze possono essere computate in aumento degli importi detraibile e deducibili nei **periodi d'imposta successivi**, ma **mai oltre il terzo**, e fino alla concorrenza del loro ammontare.

Consolidato nazionale

Una disciplina particolare è riservata dall'art. 4, comma 5, del decreto attuativo alle società e agli enti che partecipano al **consolidato nazionale**.

Per tali soggetti, l'**eccedenza** è ammessa **in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo** dichiarato fino a concorrenza del suo ammontare.

L'eccedenza che, invece, **non trova capienza** è computata **in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi**, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.

Infine, le eccedenze **generatesi anteriormente all'opzione** per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalle **singole società**.

Trasparenza fiscale

Attenzione particolare è dedicata anche all'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR).

In questo caso, il decreto attuativo prevede che l'**eccedenza** è messa in **deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale** alla sua **quota di partecipazione agli utili**. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino alla concorrenza del suo ammontare.

Infine, le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Condizioni e adempimenti necessari per accedere ai benefici fiscali

Le agevolazioni possono essere applicate solo a **condizione** che i soggetti interessati pongano in essere una serie di imprescindibili adempimenti.

Nel dettaglio, l'art. 5 della misura richiede che i beneficiari ricevano e conservino i seguenti documenti:

- 1) la **certificazione** della start-up innovativa che attesti il rispetto del **limite di investimento** di 2.500.000 euro;
- 2) la **copia del piano di investimento** della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- 3) per gli investimenti in **start-up a vocazione sociale**, l'autocertificazione rilasciata dalla stessa start-up attestante l'oggetto della propria attività.

Nel caso di **investimenti indiretti**, inoltre, il possesso dei requisiti che identificano le OIRC o le altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, deve essere certificato, su richiesta dell'investitore, dalle società intermediarie unitamente all'entità dell'investimento agevolabile indirettamente effettuato, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo in cui l'investimento si intende effettuato. Laddove, invece, l'esercizio delle start-up innovative, degli OICR e delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e quest'ultimo riceva la certificazione nel periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

Ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale

Premesso che la fruizione dell'agevolazione IRPEF o IRES risulta subordinata al **mantenimento dell'investimento** nella start-up innovativa per **almeno due anni**, l'art. 29 sembrava inizialmente limitare l'ipotesi di decadenza al solo **trasferimento a terzi della partecipazione**, ossia alla cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine.

L'art. 6 del decreto attuativo, invece, moltiplica le possibilità di decadenza dal beneficio fiscale, prevedendo **ulteriori ipotesi** assimilate alla cessione della partecipazione:

- gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni in start-up innovative;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;

- la perdita da parte della start-up innovativa di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012.

Alla luce di quanto osservato, non resta che verificare quale impatto avranno i limiti della disciplina sulla fruibilità degli incentivi fiscali, e conseguentemente, sullo sviluppo delle

start-up innovative.

Riferimenti normativi

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/1/2014

- G.U. 20/3/2014, n. 66